



PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Città di San Cataldo

(Direttiva 30 aprile 2021)

(Decreto legislativo n. 1 del 02 gennaio 2018

Codice della Protezione civile)

(Legge Regionale n. 14 del 31 agosto 1998)

Premesse e finalità

«AGGIORNAMENTO 2025»

A cura del Dott. Geol. Salvatore Maria Saia

ELABORATO 1

Piano Comunale di Protezione Civile

Piano di Emergenza

Premesse e finalità

Il Comune di San Cataldo, in linea con le normative vigenti, gli indirizzi nazionali e regionali, aggiorna e redige il presente documento di pianificazione di Protezione Civile.

Il documento è finalizzato alle attività propedeutiche di prevenzione e previsione degli eventi, nonché di organizzazione finalizzata alla gestione dell'emergenza.

Si procede seguendo i seguenti aspetti procedurali:

1. Acquisire ogni elemento utile per la conoscenza di base del territorio;
2. Attivare e diffondere concetti di previsione e prevenzione delle calamità finalizzati alla sicurezza collettiva;
3. Determinare opportuni sistemi di controllo e/o di monitoraggio del territorio;
4. Favorire la compartecipazione dei cittadini stimolando i comportamenti resilienti e/o le azioni di volontariato attivo con la promozione delle organizzazioni di riferimento, curandone la formazione e le forme di cooperazione (addestramento e formazione) con il sistema comunale e le Istituzioni sovraordinate.

Procedura:

- ✓ indagini conoscitive del territorio;
- ✓ analisi e definizione dei rischi;
- ✓ valutazione delle risorse disponibili;
- ✓ organizzazione della gestione operativa dell'emergenza.

Analisi del Territorio

Vengono raccolte tutte le informazioni connesse alla conoscenza del territorio, alle strutture ricettive, alle aree di emergenza e alle risorse a disposizione dell'Amministrazione.

Scenario degli Eventi attesi

Si ipotizzano, sulla base dell'analisi storica-statistica del territorio, gli eventi che verosimilmente possono accadere nel territorio comunale ed anche nelle possibili refluenze di territori

contermini nella considerazione che gli eventi naturali e/o antropici non di “fermano” nei limiti amministrativi.

Lineamenti della Pianificazione

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile in situazioni di emergenza prevista o in atto, a livello comunale il Sindaco, in quanto Autorità territoriale di protezione civile, nel fronteggiare gli eventi di particolare criticità, oltre a disporre dell'intera struttura comunale, può chiedere l'intervento delle diverse strutture operative di protezione civile presenti sul proprio territorio nonché delle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità. Nel piano di protezione civile viene individuata la sede e l'organizzazione della struttura di coordinamento, denominata Centro Operativo Comunale - COC.

Come misura preventiva, in caso di inagibilità del COC, o di difficoltà di accesso a seguito dell'evento, si cercherà di prevedere sedi alternative.

Il COC viene strutturato in funzioni di supporto, che rappresentano settori specifici di attività per la gestione dell'emergenza. Le funzioni sono definite sulla base delle attività previste e, in relazione all'evento, possono essere accorpate, ridotte o implementate a seconda delle effettive risorse di personale disponibile e formato; per ciascuna di esse viene individuato un responsabile.

Il COC dispone di una segreteria tecnico-amministrativa, intesa anche come funzione di supporto - funzione Unità di coordinamento -, necessaria al coordinamento delle altre funzioni. Segue anche gli aspetti amministrativi e mantiene il raccordo con gli altri enti interessati dall'emergenza, quali i Comuni limitrofi, la Regione, la Prefettura e la Provincia, nel rispetto della normativa regionale.

I centri operativi di coordinamento, in questo ambito territoriale il C.O.C., rappresentano uno degli elementi strategici fondamentali della pianificazione di protezione civile per la gestione dell'emergenza, attraverso il puntuale monitoraggio della situazione e delle risorse.

Il piano di protezione civile comunale deve riportare, quindi, l'indicazione dell'ubicazione e dell'organizzazione del proprio centro operativo di coordinamento, strutturato in funzioni di supporto.

L'assetto organizzativo anche del livello territoriale comunale, in caso di eventi prevedibili comporta l'attivazione progressiva del relativo centro operativo di coordinamento e delle funzioni di supporto, secondo specifiche fasi operative.

Le funzioni di supporto, che rappresentano settori specifici di attività per la gestione dell'emergenza, secondo la direttiva 30/04/2021, sono denominate come segue:

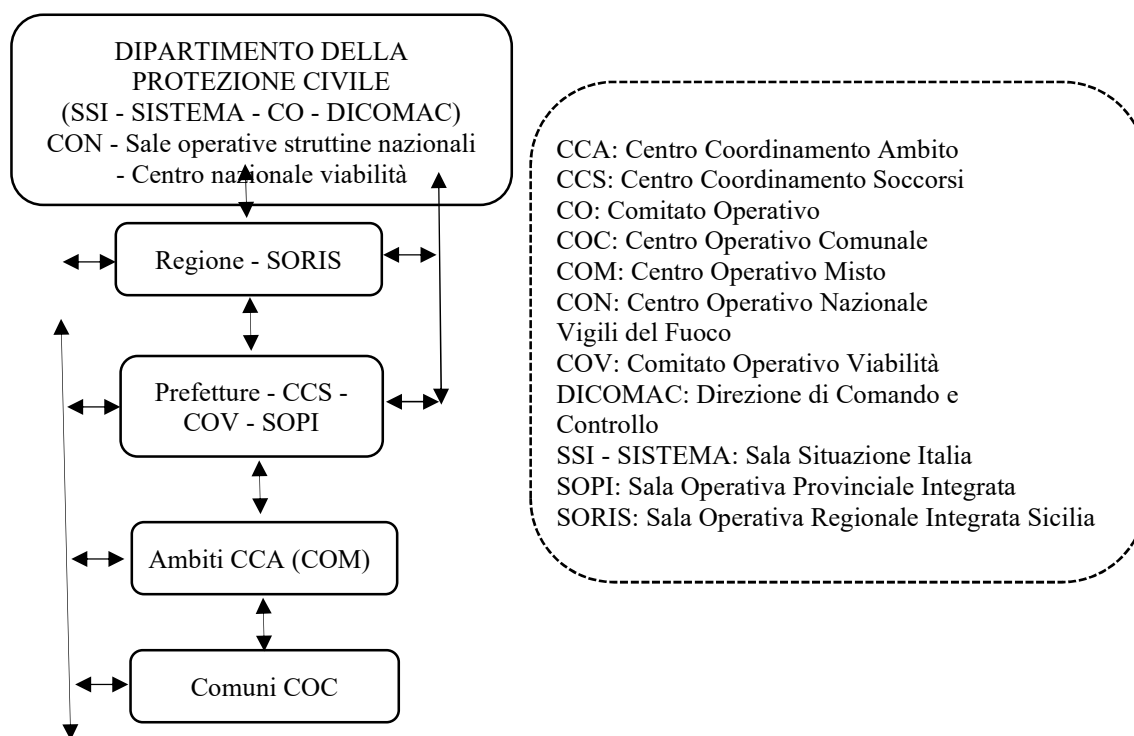
1. UNITÀ DI COORDINAMENTO.

- 2. RAPPRESENTANZE DELLE STRUTTURE OPERATIVE.**
- 3. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE.**
- 4. SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE.**
- 5. LOGISTICA.**
- 6. TELECOMUNICAZIONI D'EMERGENZA.**
- 7. ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ.**
- 8. SERVIZI ESSENZIALI.**
- 9. ATTIVITÀ AEREE E MARITTIME.**
- 10. TECNICA E DI VALUTAZIONE.**
- 11. CENSIMENTO DANNI E RILIEVO DELL'AGIBILITÀ.**
- 12. VOLONTARIATO.**
- 13. RAPPRESENTANZA DEI BENI CULTURALI.**
- 14. STAMPA E COMUNICAZIONE.**
- 15. SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO.**
- 16. CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA.**

Le funzioni sono definite nel piano di protezione civile sulla base delle attività previste e possono essere accorpate, ridotte o implementate a seconda delle effettive risorse di personale opportunamente formato; per ciascuna di esse è individuato un referente.

Al verificarsi di un evento prevedibile il centro operativo di coordinamento si attiva nella configurazione prevista nel piano di protezione civile anche in modo modulare e/o progressivo in base all'evoluzione dello scenario dell'evento.

La pianificazione riporta, anche senza l'indicazione del nominativo ma solo come qualifica all'interno della struttura degli Enti, i referenti e i componenti delle funzioni di supporto, al fine di garantire il flusso delle comunicazioni all'interno del centro di coordinamento e con gli altri centri operativi di coordinamento attivati, assicurando, in tal modo, la comunicazione ed il raccordo informativo tra le strutture operative e le componenti della protezione civile ai diversi livelli territoriali (cfr. "Schema del sistema di coordinamento ed il flusso delle comunicazioni ai diversi livelli territoriali in emergenza" in calce al presente allegato).



Una configurazione organizzativa minima può essere costituita dalle seguenti funzioni:

- 1. UNITÀ DI COORDINAMENTO**
- 2. TECNICA E DI VALUTAZIONE**
- 3. SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE**
- 4. VOLONTARIATO**
- 5. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
- 6. ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ**
- 7. SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO**

Per ogni funzione di seguito sono definiti gli obiettivi da perseguire e le relative attività da svolgere sia nel periodo ordinario sia durante un'emergenza.

I lineamenti sono gli obiettivi che il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile, deve conseguire per garantire la prima risposta ordinata degli interventi in emergenza, mirando alla salvaguardia della popolazione e del territorio (art. 12 Decreto L.vo n. 1 del 2 gennaio 2018 - Codice della protezione civile). In questa parte del Piano vengono descritte il complesso delle componenti e delle Strutture Operative di Protezione Civile che intervengono in emergenza (art. 13 Decreto L.vo n. 1 del 2 gennaio 2018 - Codice della protezione civile), e indica i rispettivi ruoli e compiti.

Modello di intervento

Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze. Tale modello riporta il complesso delle procedure per la realizzazione del costante scambio di informazioni tra il sistema centrale e periferico di protezione civile, in modo da consentire l'utilizzazione razionale e coordinata delle risorse, soprattutto nel caso di evento di tipo b) e c) previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile.

Informazione e formazione

Aspetti formativi e comportamentali che ciascun cittadino e gli stessi operatori di protezione civile, devono possedere per essere parte integrante del sistema di protezione civile.

Il Piano si basa su studi, informazioni e risorse disponibili al momento della sua redazione, pertanto deve essere preventivato, in fase di articolazione del piano, un aggiornamento periodico per l'eventuale ridefinizione degli scenari e delle procedure con la conseguente approvazione delle modifiche da parte del Sindaco.

Il presente Piano è accompagnato dagli allegati di base cartografica già inseriti nella prima stesura del Piano, con gli opportuni aggiornamenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si ritiene necessario, in questa fase preliminare, accennare al quadro normativo, nazionale e regionale, vigente in materia di Protezione Civile, ed evidenziare i parametri giuridici di riferimento nell'ambito della pianificazione dell'emergenza.

Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

L'art. 12 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile) da potere al Sindaco per la definizione di una struttura comunale di protezione civile che possa fronteggiare situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale.

Il Sindaco, in quanto Autorità territoriale di protezione civile, nel fronteggiare gli eventi di particolare criticità, oltre a disporre dell'intera struttura comunale, può chiedere l'intervento delle diverse strutture operative di protezione civile presenti sul proprio territorio nonché delle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

I principali riferimenti normativi di Protezione Civile sono di seguito indicati:

- ✓ **Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile) e successive modifiche e modificazioni;**

- ✓ **Legge Regionale n. 22/94, norme sulla valorizzazione delle attività di volontariato** (pubblicato sul bollettino della Regione Siciliana n. 28 dell'8 giugno 1994).
- ✓ **Legge Regionale n. 14/98, norme in materia di Protezione Civile.**
- ✓ **Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 30 settembre 2002, n. 5114, recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile";**
- ✓ **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004** “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” (Suppl. ord. G.U. n. 59, 11 marzo 2004).

Il **Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile)** assegna tutti i poteri di gestione del Servizio Nazionale di Protezione Civile al Presidente del Consiglio dei Ministri e quindi al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 – Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali;

“Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.”

Ai fini dello svolgimento di queste attività gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

- A. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;**
- B. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;**
- C. emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.**

La gestione delle emergenze di rilievo nazionale, denominate eventi emergenziali di tipo “C”, è in mano del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. In ambito provinciale, invece, le emergenze sono gestite dal Prefetto che rappresenta la figura istituzionale di riferimento insieme a

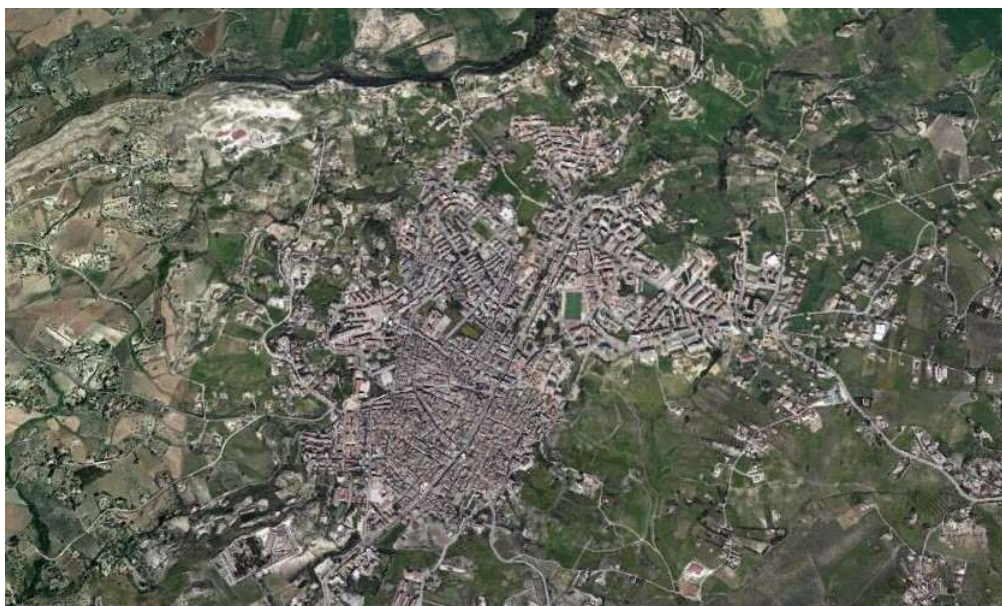
Province e Regioni.

Le emergenze di livello provinciale vengono denominate come eventi emergenziali di tipo “B”.

In ambito comunale, la figura istituzionale principale è rappresentata dal Sindaco, dal quale partono tutte le direttive della catena operativa di Protezione Civile per la prevenzione e la gestione delle emergenze di livello comunale o di tipo “A”, con l’obiettivo principale della salvaguardia della vita umana.

Il sistema normativo esistente determina, quindi, una cronologia operativa molto chiara:

- a) le emergenze classificabili come eventi di tipo A possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria che devono dare una risposta con mezzi e strutture proprie e la dimensione dell’evento lo rende necessario, il Sindaco richiede l’intervento del Prefetto, del Presidente della Provincia e della Regione Siciliana. Tali istituzioni cooperano per trovare una risposta in ambito locale;
- b) nel caso in cui l’evento sia così rilevante ed importante da richiedere un intervento straordinario, il Prefetto e la Regione richiedono l’ausilio dello Stato attraverso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.



Dato (riveduto) a gennaio 2025



Salvatore Maria Saia
Geologo - Disaster Manager